SETTORE PALLANUOTO

REGOLAMENTO AFFILIAZIONE E TESSERAMENTO

FINP

FEDERAZIONE ITALIANA NUOTO PARALIMPICO

APPROVATO CON DELIBERA CF 37 DEL 09/10/2025

INDICE

ART. 1 - PRIMA AFFILIAZIONE 2
ART. 2 – RIAFFILIAZIONE SOCIETÀ 3
ART. 3 – REQUISITI STATUTARI PER L'AFFILIAZIONE E LA RIAFFILIAZIONE 4
ART. 4 – RICONOSCIMENTO AI FINI SPORTIVI E REGISTRO NAZIONALE DELLE ATTIVITÀ SPORTIVE DILETTANTISTICHE (RAS) 6
ART. 5 – DENOMINAZIONE DELLE SOCIETÀ 7
ART. 6 – CAMBIAMENTO DELLA DENOMINAZIONE SOCIALE 7
Art. 7 – DENOMINAZIONI SPORTIVA E ABBINAMENTO SOCIETARIO 8
Art. 8 – TRASFERIMENTO SEDE SOCIALE 8
Art.9 – INCORPORAZIONI SOCIETARIE 8
Art. 10 - FUSIONI SOCIETARIE 9
Art. 11 – CESSAZIONE DI UNA SOCIETÀ 9
Art. 12 – TESSERAMENTO NUOVI ATLETI E RINNOVO TESSERAMENTO 9
Art. 13 – TESSERAMENTO INDIVIDUALE E RINNOVO TESSERAMENTO INDIVIDUALE 11
Art. 14 - TESSERAMENTO ATLETI STRANIERI EXTRACOMUNITARI E COMUNITARI 11
Art. 15 – INCOMPATIBILITÀ 12
Art. 16 - CERTIFICAZIONI MEDICHE 12
Art. 17 - SCIOGLIMENTO DEL VINCOLO SOCIALE 13
Art. 18 - TRASFERIMENTO DI ATLETI TRAMITE PRESTITO 15
ALLEGATO 1 – QUOTE AFFILIAZIONE E TESSERAMENTO STAGIONE SPORTIVA 16
ALLEGATO 2 – PREMIO DI FORMAZIONE PER SVINCOLO – BIENNIO 2025 - 2026 18

ART. 1- PRIMA AFFILIAZIONE

1.1 Le società e le associazioni sportive (di seguito indicate convenzionalmente società) che intendano praticare il nuoto per persone con disabilità fisica o visiva, devono presentare domanda di affiliazione alla FINP.

1.2 Possono chiedere l'affiliazione le società che rispondono ai requisiti ed alle condizioni cui si fa riferimento nello Statuto federale, negli articoli 6, 7, 8 e 9 del Dlgs 36/2021 e successive modifiche ed integrazioni (art. 3 del presente Regolamento).

1.3 Con l'affiliazione alla FINP, le società contraggono un vincolo annuale che implica l'accettazione incondizionata dello Statuto, dei Regolamenti e delle Norme federali, nonché di tutte le deliberazioni e decisioni assunte dagli Organi Federali.

1.4 L'affiliazione produce i suoi effetti relativamente all'anno solare in cui viene deliberata dal Consiglio Federale e fino al termine ultimo stabilito di volta in volta dal medesimo Organo per il rinnovo della stessa. Se la domanda viene presentata oltre il 30 settembre, e quindi deliberata successivamente tale data, la domanda avrà valore per l'anno solare successivo.

1.5 La domanda di affiliazione delle società, in originale fronte-retro sul modulo FINP_AFF, deve essere presentata tramite raccomandata A/R, brevi manu o dalle modalità consentite dalla legge alla Segreteria generale FINP e deve contenere le seguenti informazioni:

a. Denominazione completa della società;
b. Sede legale della società;
c. Generalità (nome, luogo e data di nascita, residenza, indirizzo) del legale rappresentante e dei componenti il Consiglio Direttivo, incluso il legale rappresentante. Tutti i componenti del Consiglio Direttivo e, ove esistenti, i membri del Collegio dei Sindaci o Revisori e dei Probiviri devono essere tesserati;
d. Generalità di almeno 6 atleti con disabilità fisica per la pallanuoto;
e. La società deve rispettare quanto previsto negli articoli 6, 7, 8 e 9 del Dlgs 36/2021 e successive modifiche ed integrazioni (art. 3 del presente Regolamento);
f. La domanda di affiliazione deve avvenire contestualmente al versamento della tassa fissata annualmente dal Consiglio Federale della FINP e deve comprendere la seguente documentazione in originale, in copia conforme all'originale o tramite la pec della società all'indirizzo di posta certificata federale segreteria.finp@pec.it:
    - ✓ Atto costitutivo della società redatto nelle forme previste dalla legge a seconda della forma giuridica prescelta;
    - ✓ Statuto sociale redatto in conformità con i requisiti stabiliti dalla legge, con lo Statuto federale, nonché con i principi informatori del CIP e nella stessa forma prescelta per l'Atto costitutivo;
    - ✓ verbale, o estratto del verbale, relativo alla riunione dell'ultima Assemblea che ha proceduto all'elezione degli organi sociali in carica, ovvero contenente le eventuali variazioni al loro interno, e che abbia deliberato l'affiliazione alla FINP;
    - ✓ modulo FINP_DIS sul quale deve essere indicata la pratica della disciplina e documentazione probatoria dalla quale risulti la disponibilità degli spazi acqua, che consenta alla società la pratica della disciplina;
    - ✓ modulo FINP_ETP per elenco primo tesseramento;
    - ✓ modulo FINP_TES_SOC compilato da ciascuno dei nuovi tesserati;
    - ✓ modulo FINP_LIV con il livello di competizione (promozionale; regionale; nazionale);

- ✓ certificato di attribuzione del codice fiscale rilasciato dall'Agenzia delle Entrate;
- ✓ documentazione medica idonea ad attestare la disabilità, di ogni atleta.

- ✓ ricevuta di pagamento delle tasse di affiliazione e tesseramento di tutti i componenti gli Organi Sociali, nonché di tutte le categorie societarie previste dallo Statuto federale, tramite bonifico sul conto corrente bancario BNL intestato a Federazione Italiana Nuoto Paralimpico, IBAN: **IT38Q0100503309000000000567**. Il versamento delle tasse di prima affiliazione e di tesseramento deve essere effettuato in unica soluzione e la distinta di bonifico deve pervenire via e-mail all'indirizzo tesseramento@finp.it. Le quote per l'affiliazione sono riportate nell'allegato 1 al presente regolamento.

1.6 La Segreteria generale, accertata la regolarità della domanda, sottopone la richiesta di affiliazione, corredata dal proprio parere, all'approvazione del Consiglio Federale nella prima riunione utile.

1.7 Sia in caso di accoglimento che di rigetto della domanda di prima affiliazione, la Segreteria generale provvede a darne comunicazione alla società interessata, non oltre il termine di 30 gg. dalla data della riunione del Consiglio Federale in cui la domanda viene esaminata.

1.8 Il mancato o incompleto versamento delle tasse di affiliazione e tesseramento rende inammissibile la domanda presentata.

1.9 Contro il diniego o la revoca dell'affiliazione, la società interessata può proporre ricorso alla Giunta Nazionale del CIP.

1.10 Ai fini della validità dell'affiliazione alla FINP (e del mantenimento del rapporto associativo con la stessa), le società devono:

a. svolgere attività sportiva paralimpica organizzata dalla FINP, sia essa a livello, regionale, interregionale o nazionale. Tale attività deve essere svolta sia nella prima stagione di affiliazione che nelle successive;
b. tesserare, se la disciplina almeno un tecnico in possesso di qualifica di istruttore F.I.N.P. in corso di validità;
c. essere in possesso di un indirizzo mail di posta elettronica certificata (PEC).

1.11 Ai membri del Consiglio Direttivo di una società è fatto divieto di effettuare un doppio tesseramento societario con altra società, indipendentemente dalle qualifiche ricoperte all'interno della società sportiva d'appartenenza, eccezione fatta per la qualifica di atleta se la società non pratica la disciplina. Pertanto, nessun dirigente potrà tesserarsi per due associazioni o società sportive affiliate alla FINP.

ART. 2 – RIAFFILIAZIONE SOCIETÀ

2.1 La riaffiliazione delle società già affiliate nel corso della precedente stagione sportiva dovrà essere effettuata esclusivamente con il sistema on-line attraverso il sito internet federale secondo le indicazioni operative in esso pubblicate e con l'impiego delle credenziali, assegnate in fase di affiliazione quale il codice identificativo univoco, utilizzato come username.

2.2 Il periodo di tempo utile alla presentazione della domanda di riaffiliazione va dal 1 al 31 gennaio, con la possibilità di presentazione tardiva dal 1 al 28 febbraio, a condizione che venga versata la quota con la mora prevista (vedi allegato 1). Contestualmente alla riaffiliazione è obbligatorio tesserare tutti i membri del consiglio direttivo e gli Atleti. Nei confronti delle Società che non abbiano presentato regolarmente la domanda di riaffiliazione entro il termine ultimo dell'affiliazione tardiva (28 febbraio), la FINP procederà allo scioglimento del rapporto associativo esistente con le stesse che vengono, così, dichiarate decadute dal Consiglio Federale nella sua prima riunione utile. La società potrà sempre

presentare una nuova domanda di affiliazione, ma perderà l'anzianità maturata nel periodo precedente.

2.3 Le domande di riaffiliazione, redatte nei modi e tempi stabiliti dalla presente normative, producono effetti a partire dalla data di versamento delle quote all'uopo previste, esclusivamente a seguito di validazione da parte del sistema informatico, che verifica la regolarità delle istanze e la completezza della relativa documentazione. I pagamenti dovranno essere effettuati tramite bonifico sul conto corrente bancario B.N.L. della Federazione Italiana Nuoto Paralimpico, IBAN:**IT38Q0100503309000000000567**, e la distinta di bonifico deve pervenire via e-mail all'indirizzo mail tesseramento@finp.it.

ART. 3 – REQUISITI STATUTARI PER L'AFFILIAZIONE E LA RIAFFILIAZIONE

3.1 Con riferimento all'articolo 6 del Decreto legislativo del 28 febbraio 2021 n. 36 e sue successive modificazioni e integrazioni (Forma giuridica), gli statuti delle associazioni e società dilettantistiche devono prevedere nella denominazione sociale la finalità sportiva e la ragione o la denominazione sociale dilettantistica. Gli enti possono costituirsi in una delle seguenti forme giuridiche:

- ✓ Associazione sportiva priva di personalità giuridica, disciplinata dagli articoli 36 e seguenti del codice civile;
- ✓ Associazione sportiva con personalità giuridica di diritto privato;
- ✓ Società di capitali e cooperative di cui al libro V, Titolo V e VI del codice civile.
- ✓ Gli enti sportivi dilettantistici, ricorrendone i presupposti, possono assumere la qualifica degli enti del terzo settore, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 3 luglio 2017 n.117, iscritti al registro unico nazionale del terzo settore e che esercitano, come attività di interesse generale, l'organizzazione e la gestione di attività sportive dilettantistiche e sono iscritti al registro delle attività sportive dilettantistiche;
- ✓ Agli enti del terzo settore iscritti sia al Registro unico nazionale del terzo settore sia al Registro delle attività sportive dilettantistiche si applicano le disposizioni del presente decreto limitatamente all'attività sportiva dilettantistica esercitata e, relativamente alle disposizioni del presente Capo I, solo in quanto compatibili con il decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, e, per le imprese sociali, con il decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 112.

3.2 Con riferimento all'articolo 7 del Decreto legislativo del 28 febbraio 2021 n. 36 e sue successive modificazioni e integrazioni (Atto costituivo e statuto), le società e le associazioni sportive dilettantistiche devono costituirsi con atto scritto nel quale deve tra l'altro essere indicata la sede legale. Gli statuti delle associazioni e società dilettantistiche devono prevedere**:**

- ✓ denominazione;
- ✓ l'oggetto sociale con specifico riferimento all'esercizio in via stabile e principale dell'organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche, ivi comprese la formazione, la didattica, la preparazione e l'assistenza all'attività sportiva dilettantistica;
- ✓ l'attribuzione della rappresentanza legale dell'associazione;
- ✓ l'assenza di fini di lucro come regolamentato dall'art. 8 del Decreto legislativo 36/2021 e successive modificazioni;
- ✓ le norme sull'ordinamento interno ispirato a principi di democrazia e di uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, con la previsione dell'elettività delle cariche sociali, fatte salve le società sportive che assumono la forma societaria per le quali si applicano le disposizioni del codice civile;

- ✓ l'obbligo di redazione di rendiconti economico-finanziari, nonché le modalità di approvazione degli stessi da parte degli organi statutari;
- ✓ le modalità di scioglimento dell'associazione;
- ✓ l'obbligo di devoluzione ai fini sportivi del patrimonio in caso di scioglimento delle società e delle associazioni.

Laddove le associazioni e le società sportive che siano state costituite per il perseguimento delle finalità di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n 117, abbiano assunto la qualifica di enti del terzo settore, anche nella forma di impresa sociale, e siano iscritte al Registro unico del terzo settore, il requisito dell'esercizio in via principale dell'attività dilettantistica non è richiesto.

3.3 Con riferimento all'articolo 8 del Decreto legislativo del 28 febbraio 2021 n. 36 e sue successive modificazioni e integrazioni (Assenza di fine di lucro):

- ✓ Le associazioni e le società sportive dilettantistiche destinano eventuali utili ed avanzi di gestione allo svolgimento dell'attività statutaria o all'incremento del proprio patrimonio (comma 1);
- ✓ Ai fini di cui al comma 1 e fatto salvo quanto previsto dai commi 3 e 4-bis, è vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi riserve comunque denominati, a soci o associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di qualsiasi altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto. Ai sensi e per gli effetti di cui al presente comma, si applica l'articolo 3, comma 2, ultimo periodo, e comma 2-bis, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 112 (comma 2);
- ✓ Se costituiti nelle forme di società di capitali e cooperative di cui al Libro V, Titoli V e VI, del codice civile, gli enti dilettantistici possono destinare una quota inferiore al cinquanta per cento degli utili e degli avanzi di gestione annuali, dedotte eventuali perdite maturate negli esercizi precedenti, ad aumento gratuito del capitale sociale sottoscritto e versato dai soci, nei limiti delle variazioni dell'indice nazionale generale annuo dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e di impiegati, calcolate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) per il periodo corrispondente a quello dell'esercizio sociale in cui gli utili e gli avanzi di gestione sono stati prodotti, oppure alla distribuzione, anche mediante aumento gratuito del capitale sociale o l'emissione di strumenti finanziari, di dividendi ai soci, in misura comunque non superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato. Le disposizioni di cui al primo periodo non si applicano agli enti costituiti nelle forme delle società cooperative a mutualità prevalente di cui all'articolo 2512 del codice civile (comma 3);
- ✓ Negli enti dilettantistici che assumono le forme di società di capitali e cooperative di cui al Libro V, Titoli V e VI, del codice civile è ammesso il rimborso al socio del capitale effettivamente versato ed eventualmente rivalutato o aumentato nei limiti di cui al comma 3 (comma 4).
- ✓ Al fine di incoraggiare l'attività di avviamento e di promozione dello sport e delle attività motorie, la quota di cui al comma 3 è aumentata fino all'ottanta per cento per gli enti dilettantistici di cui al medesimo comma 3 diversi dalle società cooperative a mutualità prevalente di cui all'articolo 2512 del codice civile che gestiscono piscine, palestre o impianti sportivi in qualità di proprietari, conduttori o concessionari. L'efficacia di tale misura è subordinata, ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, all'autorizzazione della Commissione europea (comma 4-bis).

3.4 Con riferimento all'articolo 9 del Decreto legislativo del 28 febbraio 2021 n. 36 e sue successive modificazioni e integrazioni (Attività secondarie e strumentali):

- ✓ Le associazioni e le società sportive dilettantistiche possono esercitare attività diverse da quelle principali di cui all'articolo 7, comma 1, lettera b), a condizione che l'atto costitutivo o lo statuto lo consentano e che abbiano carattere secondario e strumentale rispetto alle attività istituzionali, secondo criteri e limiti definiti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o dell'Autorità politica da esso delegata in materia di sport, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400.

3.5 La mancata conformità dello statuto delle associazioni e delle società sportive dilettantistiche ai sopra indicati comporta l'irricevibilità della domanda di affiliazione e rende inammissibile la richiesta di iscrizione al Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche e, per tutti coloro già iscritti, comporta la cancellazione d'ufficio dallo stesso.

ART. 4 – RICONOSCIMENTO AI FINI SPORTIVI E REGISTRO NAZIONALE DELLE ATTIVITÀ SPORTIVE DILETTANTISTICHE (RAS)

4.1 Le associazioni e le società sportive dilettantistiche sono riconosciute, ai fini sportivi, dalla FINP.

4.2 Il Decreto Legislativo del 28 febbraio 2021, n. 39 e sue successive modificazioni e integrazioni, al Titolo II Disposizioni in Materia di semplificazione - Capo I - Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche (RAS) ha istituito, presso il Dipartimento per lo sport della Presidenza del Consiglio il RAS, il quale certifica la natura dilettantistica di Società e Associazioni sportive, per tutti gli effetti che l'ordinamento ricollega a tale qualifica.

4.3 Nel Registro, in una sezione dedicata, sono iscritte tutte le Società e le Associazioni sportive dilettantistiche paralimpiche.

4.4 La domanda di iscrizione è inviata al Dipartimento per lo sport, su richiesta delle Associazioni e Società sportive dilettantistiche, dalla FINP, che verifica la conformità dello statuto ai principi previsti nel proprio statuto approvato dal CIP. Alla domanda è allegata la documentazione attestante:

a. la ragione sociale o denominazione, la natura giuridica, il codice fiscale e l'eventuale partita IVA dell'associazione o società sportiva dilettantistica;
b. l'atto costitutivo e lo statuto dell'Associazione o Società sportiva dilettantistica;
c. i dati inerenti alla sede legale e i recapiti;
d. la data dello statuto vigente;
e. la dichiarazione contenente l'indicazione dell'oggetto sociale e le attività sportive, didattiche e formative;
f. la dichiarazione contenente l'indicazione della composizione e della durata dell'organo amministrativo e delle generalità del legale rappresentante e degli amministratori;
g. i dati dei tesserati.

Ogni associazione e società sportiva dilettantistica trasmette, in via telematica, entro il 31 gennaio dell'anno successivo, una dichiarazione riguardante l'aggiornamento dei dati, l'aggiornamento degli amministratori in carica e ogni altra modifica intervenuta nell'anno precedente. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o dell'autorità di Governo delegata in materia di sport possono essere rideterminati i dati richiesti, anche fissando requisiti ulteriori.

Entro quarantacinque giorni dalla presentazione della domanda, il Dipartimento per lo sport, verificata la sussistenza dei requisiti richiesti nonché delle altre condizioni previste, può:

a. accogliere la domanda e iscrivere l'ente;

b. rifiutare l'iscrizione con provvedimento motivato;
c. richiedere di integrare la documentazione ai sensi dell'articolo 1, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361.

4.5 Decorsi ulteriori trenta giorni dalla comunicazione dei dati integrativi richiesti, la domanda di iscrizione si intende accolta e l'iscrizione avrà validità dalla data di presentazione della domanda. In caso di mancato o incompleto deposito degli atti e dei loro aggiornamenti nonché di quelli relativi alle informazioni obbligatorie, nel rispetto dei termini in esso previsti, il Dipartimento per lo sport, anche su indicazione del CONI e del CIP, nell'ambito di rispettiva competenza, diffida l'ente ad adempiere all'obbligo suddetto, assegnando un termine non superiore a centottanta giorni, decorsi inutilmente i quali l'ente è cancellato dal Registro.

4.6 In caso di mancato o incompleto deposito degli atti e dei loro aggiornamenti nonché di quelli relativi alle informazioni obbligatorie, nel rispetto dei termini in esso previsti, il Dipartimento per lo sport, anche su indicazione del CONI e del CIP, nell'ambito di rispettiva competenza, diffida l'ente ad adempiere all'obbligo suddetto, assegnando un termine non superiore a centottanta giorni, decorsi inutilmente i quali l'ente è cancellato dal Registro.

ART. 5 – DENOMINAZIONE DELLE SOCIETÀ

5.1 Le società possono liberamente scegliere la propria denominazione, salvo quanto successivamente disposto.

5.2 Il Consiglio Federale della FINP potrà non accettare domande di affiliazione o riaffiliazione da parte di società che abbiano denominazione così simile a quella di altra società affiliata da poter ingenerare confusione.

5.3 È compito della Segreteria generale prevenire ed accertare eventuali casi di omonimia fra le società FINP che si verifichino a seguito dell'inoltro di una domanda di prima affiliazione, ovvero a seguito della modifica alla denominazione sociale da parte di una società FINP. In tal caso, entro 5 giorni dall'avvenuto accertamento, la Segreteria generale è tenuta ad inviare la debita comunicazione alla società interessata la quale, su deliberazione dell'Assemblea dei Soci, deve adottare una diversa denominazione.

5.4 La denominazione sociale e la sede legale riportate sui moduli di affiliazione, riaffiliazione e tesseramento, debbono essere indicate per esteso e corrispondere esattamente alla denominazione e sede sociale segnalata nell'Atto costitutivo e nello Statuto sociale.

ART. 6 – CAMBIAMENTO DELLA DENOMINAZIONE SOCIALE

6.1 Le eventuali modifiche alla denominazione, alla sede ed allo Statuto sociale devono essere deliberate dall'assemblea dei soci e, unitamente ad eventuali variazioni del consiglio direttivo, comunicate con lettera del presidente della società alla Segreteria generale, dopo aver effettuato la comunicazione obbligatoria all'Agenzia delle Entrate. La copia conforme all'originale del verbale d'assemblea con la documentazione attestante l'avvenuta registrazione presso l'Agenzia delle Entrate deve essere allegata alla comunicazione alla Segreteria generale da effettuarsi entro i 30 giorni seguenti.

6.2 Salvo quanto disposto dall'art. 5 commi 1,2,3 una società che decida di cambiare la propria denominazione sociale deve, entro 5 giorni dalla sua decisione, chiedere la ratifica del Consiglio Federale, che potrà negarla soltanto nell'ipotesi di cui all' art. 5.3.

6.3 La deliberazione del Consiglio Federale deve essere notificata alla società entro i successivi 60 giorni e, da parte di questa, a tutti i propri atleti entro 10 giorni dall'avvenuta notifica.

6.4 La denominazione sociale è l'unica denominazione che deve essere utilizzata nei rapporti con la FINP.

Art. 7 – DENOMINAZIONI SPORTIVA E ABBINAMENTO SOCIETARIO

7.1 È consentito alle società di cambiare la propria denominazione sociale, con una denominazione sportiva, oppure con un abbinamento societario, secondo le modalità di seguito riportate.

7.2 Si definisce denominazione sportiva una denominazione semplificata per agevolare l'inserimento della società alle iscrizioni e ai programmi gara. La richiesta di attribuzione e/o modifica della denominazione sportiva, deve essere inviata dalla società interessata all'Ufficio Tesseramenti e Affiliazioni della Segreteria generale, la quale valuterà l'eventuale accettazione della stessa denominazione con successiva comunicazione alla società richiedente. La denominazione sportiva deve essere adottata al solo scopo della semplificazione della denominazione sociale nelle gare. Non è consentito l'utilizzo della denominazione sportiva nei rapporti con la Federazione, come previsto dall'articolo 6.4.

7.3 Si definisce abbinamento societario l'accoppiamento o la sostituzione della denominazione sociale con quella di una ditta, ente o organizzazione commerciale con evidente scopo pubblicitario. Le società sono autorizzate ad abbinarsi liberamente, anche modificando in tutto o in parte la precedente denominazione sociale, per una sola volta nel corso di un'annata sportiva. Le società affiliate che abbiano ottenuto nell'anno in corso l'abbinamento, potranno richiederne l'annullamento senza poterne effettuare alcun altro durante la stessa annata. Il Consiglio Federale potrà opporsi agli abbinamenti che risultassero contrastanti con le finalità statutarie e regolamentari ed anche con lo sport in genere.

7.4 Non è consentito l'utilizzo della denominazione sportiva e dell'abbinamento societario nei rapporti con la Federazione, come previsto dall'articolo 6.4.

7.5 L'effettuazione di un abbinamento societario comporterà il pagamento di una tassa di € 100, come stabilito dalle norme federali.

Art. 8 – TRASFERIMENTO SEDE SOCIALE

8.1 Il trasferimento di sede sociale, sia a livello provinciale che regionale, può avvenire nel corso della stagione sportiva e diviene operativo con il recepimento della comunicazione da parte della Segreteria generale.

Art.9 – INCORPORAZIONI SOCIETARIE

9.1 Una società affiliata che incorpora una o più società anche esse affiliate, mantiene, senza alcuna variazione, la propria denominazione, i propri colori, la propria anzianità federale, il proprio Consiglio Direttivo, il proprio rango federale ed i propri atleti.

9.2 Una società affiliata potrà incorporarne un'altra facendo pervenire entro 15 giorni dalla decisione una richiesta di ratifica del Consiglio Federale da parte di ciascuna delle due o più società interessate.

9.3 L'incorporazione è consentita solo nel periodo che va dal 1 al 31 gennaio.

9.4 La ratifica del Consiglio Federale dovrà essere notificata alle società interessate entro i 30 giorni successivi e, da parte di ciascuna delle società incorporate, a tutti i propri atleti entro 10 giorni dalla data dell'avvenuta notifica federale.

9.5 Una società incorporata perde la propria denominazione, i propri colori, la propria anzianità federale, il proprio Consiglio Direttivo, il proprio rango federale ed i propri atleti.

9.6 Gli atleti delle società incorporate potranno, entro 40 giorni dalla data della notifica federale, tesserarsi per un'altra Società affiliata ed autorizzata a tesserare atleti provenienti da altra Società. Trascorso tale termine, gli atleti che non abbiano scelto una nuova Società si intenderanno vincolati per la società incorporante.

Art. 10- FUSIONI SOCIETARIE

10.1 La fusione fra due o più società affiliate dà origine ad una nuova società che dovrà avere una nuova denominazione sociale, un nuovo Statuto sociale, un Consiglio Direttivo di nuova elezione. Quanto all'anzianità federale, sarà confermata quella già appartenente alla più anziana delle varie società che concorrono alla fusione.

10.2 La fusione di due o più società è consentita solo nel periodo 1 - 31 gennaio.

10.3 Per effettuare la fusione di due o più società affiliate dovrà essere chiesta, entro 15 giorni dalla decisione, la ratifica del Consiglio Federale da parte di ciascuna delle Società che concorrono alla fusione.

10.4 La ratifica del Consiglio Federale dovrà essere notificata alle società interessate entro i successivi 30 giorni e da parte di ciascuna di queste società a tutti i propri atleti entro 10 giorni dalla data dell'avvenuta notifica federale.

10.5 Gli atleti delle società che hanno dato origine alla nuova società potranno, entro 40 giorni dalla data della notifica federale, tesserarsi per altra società affiliata ed autorizzata a tesserare atleti comunque provenienti da altra società. Trascorso tale termine, gli atleti che non abbiano scelto una nuova società si intenderanno vincolati per la nuova società risultante dalla fusione.

Art. 11 – CESSAZIONE DI UNA SOCIETÀ

11.1 Le società cessano di far parte della FINP per uno dei seguenti casi:

a. mancata presentazione della domanda di riaffiliazione entro il 28 febbraio e con le modalità previste;
b. definitiva mancata accettazione della domanda di riaffiliazione. Questo caso comporta per tutti gli atleti la facoltà di tesserarsi, senza alcun termine di decadenza, per un'altra Società autorizzata a tesserare atleti provenienti da altra società;
c. incorporazione da parte di altra società affiliata;
d. fusione con altra società affiliata;
e. rinuncia all'affiliazione;
f. scioglimento e la cessazione diventa valida sul piano nazionale dal giorno della ratifica da parte del Consiglio Federale;
g. radiazione e la società cessa di far parte della FINP dal giorno della notifica del provvedimento preso a suo carico dal Consiglio Federale. Dal momento della proposta di radiazione, la società è sospesa da qualsiasi attività federale e da qualsiasi altro diritto federale, compreso quello di voto in Assemblea.

Art. 12 – TESSERAMENTO NUOVI ATLETI E RINNOVO TESSERAMENTO

12.1 Con riferimento all'articolo 15 (Tesseramento) del Decreto legislativo del 28 febbraio 2021 n. 36 e sue successive modificazioni e integrazioni, il tesseramento è l'atto formale con il quale la

persona fisica diviene soggetto dell'ordinamento sportivo ed è autorizzata a svolgere attività sportiva con una associazione o società sportiva, con i Gruppi Sportivi Militari o i Corpi civili dello Stato.

Il tesserato ha diritto di partecipare all'attività e alle competizioni organizzate riconosciute dalla Federazione di appartenenza dell'associazione, dalla società sportiva, dai Gruppi Sportivi Militari o dai Gruppi sportivi dei Corpi civili dello Stato per i quali è tesserato. Il tesserato può concorrere, ove in possesso dei requisiti previsti, a ricoprire presso la Federazione di appartenenza alle cariche dei relativi organi direttivi e di partecipare alle assemblee degli organi consiliari, secondo le previsioni statutarie e regolamentari.

Il tesseramento ha durata pari a quella dell'anno sportivo. Per la durata del tesseramento in corso, l'atleta ha l'obbligo di praticare la disciplina o le discipline sportive federali esclusivamente nell'interesse dell'affiliato titolare del tesseramento e gli è vietato praticare il medesimo sport con altro affiliato, salvo il consenso dell'affiliato titolare del tesseramento. Il tesseramento si rinnova automaticamente per la stagione sportiva successiva, salvo il diritto di recesso del tesserato, da comunicarsi con le modalità e nei termini stabiliti dai Regolamenti federali. Alla scadenza del tesseramento, l'atleta è libero di chiedere il tesseramento con altro affiliato o di rinnovare lo stesso con il medesimo affiliato; sono fatte salve le indennità o i premi di formazione, comunque denominati, che in tali casi siano previsti dai Regolamenti federali, nel rispetto dei criteri stabiliti dalla legge. Nel caso di stipula di un contratto di lavoro sportivo, nelle forme e nei modi previsti dalla legge ed in conformità alle previsioni dei Regolamenti federali, il tesseramento si rinnoverà di anno in anno sportivo per la durata stabilita dal contratto di lavoro sportivo e ne seguirà le vicende. Il vincolo sportivo è consentito solo nei limiti eventualmente previsti dalle norme di legge.

Il tesseramento dà anche il diritto al tesserato, ove in possesso dei requisiti previsti dallo statuto e dai regolamenti, a ricoprire presso la Federazione di appartenenza le cariche dei relativi organi direttivi e di partecipare alle assemblee degli organi consiliari.

12.2 L'atleta può tesserarsi con la FINP solo tramite la propria società sportiva. Non è possibile tesserarsi con più società contemporaneamente all'interno della stessa disciplina. Si può prevedere il doppio tesseramento soltanto se l'atleta intende praticare una disciplina non praticata dalla società per cui è tesserato. Esempio 1: la società A è affiliata solo per il nuoto e l'atleta Rossi vuole praticare anche la pallanuoto, Rossi farà richiesta ad una società B di pallanuoto senza bisogno di nulla osta della società A. Esempio 2: la società A (pallanuoto) è affiliata per la pallanuoto e l'atleta Rossi intende praticare la disciplina con la società B anch'essa affiliata per la pallanuoto, in questo caso occorre che il presidente autorizzi il tesseramento alla nuova società.

12.3 Gli svincoli possono essere effettuati, previa verifica dell'ufficio tesseramento, se presentati entro 30 giorni dalla prima manifestazione inserita nel calendario federale.

12.4 Fa eccezione il caso di appartenenza ad un Gruppo Sportivo Militare o a un Gruppo sportivo dei Corpo civili dello Stato (da ora in poi denominati G.S.M.) convenzionati con il CIP. In tale circostanza è ammissibile il regime di doppio tesseramento civile-"militare". La società civile è quella diversa da quella inquadrata come G.S.M. Qualora una società civile non dovesse tesserare nei termini e nei modi previsti un atleta, questo potrà tesserarsi con un'altra società civile nei modi e nei termini previsti dall'art.17 della presente Normativa.

12.5 La richiesta di tesseramento di un nuovo atleta deve essere formulata nelle modalità previste dall'art. 1.5. Se l'atleta, seppur maggiorenne, è privo della capacità d'agire, la firma sarà apposta da chi esercita la tutela La richiesta di tesseramento di un nuovo atleta deve essere formulata nelle modalità previste dall'art. 1.5 punto G). Nel caso di minore, la richiesta di tesseramento deve essere presentata tenendo conto delle capacità, delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni del minore. Essa può essere compiuta disgiuntamente da ciascun genitore nel rispetto della responsabilità

genitoriale. Si applicano, in caso di disaccordo o di esercizio difforme dalle decisioni concordate, le disposizioni dell'articolo 316 del codice civile. In caso di separazione, scioglimento, cessazione degli effetti civili, annullamento, nullità del matrimonio e nei procedimenti relativi ai figli nati fuori dal matrimonio, si applicano le disposizioni di cui agli articoli 337-bis e seguenti del codice civile. Il minore che abbia compiuto i 14 anni di età non può essere tesserato se non presta personalmente il proprio assenso (art. 16 del Dlgs 36/2021 e successive modifiche ed integrazioni). Se l'atleta, seppur maggiorenne, è privo della capacità d'agire, la firma sarà apposta da chi esercita la tutela.

12.6 Si conviene che, qualora la richiesta di tesseramento venga presentata nel corso dell'ultimo trimestre, il pagamento vale anche per l'anno successivo.

12.7 La tessera FINP certifica l'identità del tesserato solo se corredata da foto. La foto è obbligatoria per tutti gli atleti e deve essere obbligatoriamente presentata in via di primo tesseramento. La foto presente nel tesseramento dovrà essere periodicamente aggiornata in modo tale da facilitare il riconoscimento dell'atleta, tramite la tessera federale.

12.8 Il vincolo sportivo è consentito solo nei limiti previsti dalle norme di legge.

12.9 Un atleta, per poter partecipare alle gare indette dalla FINP, deve essere obbligatoriamente in possesso del certificato medico agonistico ai sensi del D.M. 04/03/1993 (custodito dal Presidente della società sportiva) e della tessera FINP. Qualora fosse in possesso del semplice certificato medico non agonistico, ai sensi del D.M. 24/04/2013, sarà inserito nella categoria promozionale senza poter partecipare a tutte le gare indette dalla FINP.

12.10 Sono autorizzati a svolgere attività sportivo-agonistica e promozionale per la stagione sportiva in corso solo i tesserati per i quali le rispettive società di appartenenza abbiano provveduto, nei modi e nei tempi previsti dalla presente Normativa, al versamento delle relative quote di tesseramento ed alla presentazione dell'intera documentazione all'uopo richiesta.

12.11 Il rinnovo del tesseramento va effettuato tra il 1 e il 31 gennaio, tramite la procedura on- line, seguendo le istruzioni che verranno pubblicate sul sito internet della FINP.

Art. 13 – TESSERAMENTO INDIVIDUALE E RINNOVO TESSERAMENTO INDIVIDUALE

13.1 Sono tenuti ad effettuare il tesseramento individuale tutti coloro i quali ricoprano le qualifiche riportate nell'art. 11 comma 2 dello Statuto federale (dirigenti federali, tecnici federali, ufficiali di gara, collaboratori federali, corsisti, volontari federali) secondo le modalità di seguito riportate.

13.2 La presentazione della domanda di primo tesseramento dovrà essere effettuata attraverso la compilazione del modulo TESS IND reperibile sul sito finp.it sezione moduli, da inviarsi per e-mail, unitamente alla distinta di versamento della quota associativa prevista a tesseramento@finp.it.

13.3 La tessera della FINP costituisce l'unico documento valido per la partecipazione alle attività della Federazione.

13.4 La validità del tesseramento decorre dal momento della convalida della relativa domanda da parte della Segreteria generale.

13.5 Il rinnovo del tesseramento va effettuato tra il 1 e il 31 gennaio, tramite la procedura on- line, seguendo le istruzioni che verranno pubblicate sul sito internet della FINP.

Art. 14- TESSERAMENTO ATLETI STRANIERI EXTRACOMUNITARI E COMUNITARI

14.1 L'attività sportiva agonistica degli atleti privi di cittadinanza italiana, regolarmente tesserati nell'anno in corso per una società affiliata alla FINP e in possesso del certificato di idoneità sportiva agonistica è disciplinata dai Regolamenti Tecnici vigenti. Le pratiche di tesseramento degli stranieri

extracomunitari e comunitari e le relative procedure sono sottoposte alla diretta competenza della Segreteria generale.

14.2 Per il tesseramento degli atleti extracomunitari si fa riferimento alle quote assegnate dal CIP, il quale, sulla base delle specifiche esigenze rappresentate dalle Federazione Sportive Paralimpiche, opera la ripartizione fra le stesse. Documentazione da presentare per la richiesta di tesseramento di un atleta straniero extracomunitario:

a. modulo di tesseramento e relativa ricevuta di versamento della tassa prevista;
b. copia del permesso di soggiorno valido per l'anno sportivo in corso, autenticata dal Presidente della società richiedente (non saranno in alcun caso ritenuti validi i permessi di soggiorno per turismo);
c. copia di un documento d'identità valido;
d. nulla osta della Federazione del Paese di provenienza (solo se già tesserato all'estero);
e. lettera di svincolo della società sportiva del Paese di provenienza (solo se già tesserato all'estero);
f. La mancanza di uno solo dei documenti di cui sopra comporterà l'invalidità della domanda presentata.

14.3 Per il tesseramento di atleti comunitari provenienti da Federazione straniera è necessario inviare, oltre alla documentazione prevista dalla presente Normativa per il tesseramento, il nulla osta da parte della Federazione di provenienza e una lettera di svincolo della società di provenienza (per i tesseramenti successivi al primo, qualora continuativi, non essendo permesso il doppio tesseramento società straniera e società italiana non verrà richiesta la lettera di svincolo della società straniera).

14.4 I soggetti extracomunitari che rivestono ruoli tecnici non sono soggetti alle quote assegnate dal CIP. Per il loro tesseramento devono essere in regola con gli adempimenti previsti dalle leggi vigenti per l'accesso ed il soggiorno in Italia, nonché del brevetto che li abilita. In tal caso, saranno equiparati a tutti gli effetti ai tecnici e agli allenatori di cittadinanza italiana (Dlgs 36/2021 e successive modifiche ed integrazioni).

14.5 I minori di anni diciotto che non sono cittadini italiani, anche non in regola con le norme relative all'ingresso e al soggiorno, laddove siano iscritti da almeno un anno a una qualsiasi classe dell'ordinamento scolastico italiano, possono essere tesserati presso società o associazioni affiliate alle Federazioni Sportive Nazionali, alle Discipline Sportive Associate o agli Enti di Promozione Sportiva, anche paralimpici, con le stesse procedure previste per il tesseramento dei cittadini italiani (Art. 16 Dlgs 36/2021 e successive modifiche ed integrazioni).

Art. 15 – INCOMPATIBILITÀ

15.1 Le cariche dei componenti gli Organi Sociali (Consiglio Direttivo, Collegio dei Sindaci o Revisori dei Conti e Collegio dei Probiviri) sono tra loro incompatibili. Per quanto riguarda le incompatibilità fra cariche societarie e federali, si rimanda a quanto stabilito dall'art. 48 dello Statuto federale.

Art. 16- CERTIFICAZIONI MEDICHE

16.1 Gli atleti sottoposti a primo tesseramento debbono, obbligatoriamente, produrre alla Segreteria generale un certificato medico attestante la tipologia di disabilità.

16.2 Gli atleti, per poter gareggiare, devono essere obbligatoriamente in possesso di certificazione medica di idoneità alla pratica sportiva – in corso di validità - ai sensi del D.M. 4.3.1993 "Determinazione dei protocolli per la concessione dell'idoneità alla pratica sportiva agonistica alle

persone handicappate", per una o più discipline, in relazione alla specifica disabilità ed alla specifica disciplina sportiva.

16.3 I partecipanti all'attività promozionale devono essere obbligatoriamente in possesso di certificazione medica di idoneità alla pratica sportiva non agonistica – in corso di validità - ai sensi del D.M. 24.04.2013.

16.4 Gli atleti devono essere in regola con la vaccinazione antitetanica, in riferimento alla Legge del 5 marzo 1963 n° 292 – Vaccinazione antitetanica obbligatoria – pubblicata nella Gazz. Uff. 27 marzo 1963, n. 83, e all'articolo unico, D.M. 16 settembre 1975 (Gazz. Uff. 22 ottobre 1975, n. 280) che ha reso obbligatoria tale vaccinazione, dal terzo all'undicesimo mese di vita per tutti i cittadini italiani.

16.5 Tali certificazioni sono conservate agli atti della società ed è responsabilità del Presidente della società attestare che l'atleta/partecipante ne sia in possesso.

Art. 17- SCIOGLIMENTO DEL VINCOLO SOCIALE

17.1 La FINP, a norma di legge, elimina le limitazioni alla libertà contrattuale dell'atleta individuate come vincolo sportivo.

17.2 Al fine di tutelare i vivai giovanili e i relativi investimenti operati dalle associazioni e società sportive dilettantistiche la FINP, a norma di legge, prevede un tesseramento soggetto a vincolo per una durata massima di due anni.

17.3 La FINP, a norma di legge, prevede un premio di formazione tecnica proporzionalmente suddiviso, secondo modalità e parametri che tengono adeguatamente conto della durata e del contenuto formativo del rapporto, tra le società sportive dilettantistiche presso le quali l'atleta ha svolto la propria attività e in cui ha svolto il proprio percorso di formazione. La misura del premio è individuata secondo modalità e parametri che tengano adeguatamente conto dell'età degli atleti, nonchè della durata e del contenuto patrimoniale del rapporto tra questi ultimi e la società o associazione sportiva con la quale concludono il primo contratto di lavoro sportivo.

17.4 Un atleta può essere svincolato dalla società di appartenenza, automaticamente, nei seguenti casi:

a. mancata presentazione della domanda di riaffiliazione da parte della società di appartenenza;
b. mancato od errato rinnovo del tesseramento di un atleta da parte della società di appartenenza, secondo i modi e termini stabiliti dalla presente Normativa;
c. scioglimento volontario della società sportiva o radiazione della stessa;
d. trasferimeto della sede in altra regione da parte della società sportiva.

In tutti i casi previsti nel presente articolo l'atleta potrà tesserarsi per una società di preferenza, solo dopo aver ricevuto dalla FINP comunicazione circa il suo svincolo.

Qualora i casi indicati nelle lettere c) e d) dovessero verificarsi dopo il 28 febbraio, per la sola stagione sportiva in corso, l'atleta gareggerà fuori punteggio ai Campionati di società, Coppa Italia M/F.

17.5 Un atleta può essere svincolato dalla società di appartenenza, in qualsiasi momento della stagione sportiva solo nel caso in cui denunci motivi di gravità tale da impedirgli di rimanere tesserato con la propria società di appartenenza. L'atleta dovrà inviare alla Segreteria generale ed alla società di appartenenza, istanza di svincolo definitivo, utilizzando il modulo FINP_SVI-GRAVMOT reperibile sul sito, compilato in originale. Sul modulo dovrà essere specificato l'affiliato per il quale si richiede il trasferimento, il quale dovrà fornire la propria intenzione a tesserare il richiedente.

In tal caso, il Consiglio Federale, qualora ne ravvisi gli estremi, può, sentito il parere del Delegato Regionale, disporre il trasferimento dell'atleta presso l'affiliato di gradimento.

Un atleta può essere svincolato dalla società di appartenenza, entro i due anni di vincolo solo nei seguenti casi:

a. rilascio di Nulla Osta per svincolo definitivo da parte della società di appartenenza per il trasferimento dell'atleta presso altra società sportiva affiliata. L'atleta deve inoltrare alla Segreteria generale il modulo FINP_SVI reperibile sul sito, compilato in originale, con cui chiede il trasferimento definitivo. Sul modulo deve essere specificato l'affiliato per il quale si richiede il trasferimento e deve essere corredato dal Nulla Osta di svincolo definitivo, rilasciato dal Presidente o Legale Rappresentante della società affiliata alla quale l'atleta richiedente è vincolato. La domanda va inoltrata alla Segreteria generale entro il 31 dicembre dell'anno precedente la stagione sportiva per la quale si richiede il Nulla Osta di svincolo definitivo, pena la nullità della domanda. La Segreteria generale, valutata la documentazione prodotta ed accertata la regolarità dei procedimenti, autorizzerà o meno il trasferimento dell'atleta richiedente alla società espressamente indicata nella richiesta. La richiesta di svincolo, tra le sole società civili, deve essere corredata da un contributo di preparazione che l'atleta verserà alla Società da cui intende svincolarsi proporzionalmente ai risultati ottenuti nel corso degli ultimi 2 anni a meno che la società non rinunci a tale privilegio. Gli importi sono calcolati sulla base dei parametri presenti nell'Allegato 2 del presente Regolamento.
b. Inattività assoluta della società sportiva durante l'anno precedente. L'atleta dovrà inviare, entro il 31 dicembre, alla Segreteria generale ed alla società di appartenenza, istanza di svincolo definitivo, utilizzando il modulo FINP_SVI-INATT, compilato in originale, reperibile sul sito;
c. cambio di residenza dell'atleta in altra provincia o regione, comprovato dalla relativa documentazione. L'atleta, entro il 31 dicembre, dovrà inviare alla Segreteria generale ed alla società civile d'appartenenza, istanza di svincolo definitivo, utilizzando il modulo FINP_SVI-RES, compilato in originale, reperibile sul sito. Sul modulo deve essere specificato l'affiliato per il quale si richiede il trasferimento, il quale dovrà esprimere la propria intenzione a tesserare il richiedente. La sede dell'affiliato per il quale si richiede il trasferimento definitivo dovrà essere ubicata presso la provincia ove risiede l'atleta o presso la stessa regione, qualora il trasferimento di residenza sia regionale. Qualora l'atleta non riceva l'autorizzazione allo svincolo, lo potrà ottenere l'anno successivo, sempre tramite istanza alla Segreteria generale entro il 31 dicembre, sempre che vengano confermate le esigenze legate al cambio di residenza (da provare con certificazione specifica);
d. giustificata domanda di trasferimento ad altra società civile affiliata presentata da un atleta di interesse nazionale; l'atleta, entro il 31 dicembre, dovrà inviare alla Segreteria generale ed alla società di appartenenza, istanza di svincolo definitivo, utilizzando il modulo FINP_SVI-NAZ, compilato in originale, reperibile sul sito. Sul modulo deve essere specificato l'affiliato per il quale si richiede il trasferimento, il quale dovrà fornire la propria intenzione a tesserare il richiedente.
e. Nei casi contemplati ai suddetti punti b), c), d), il Consiglio Federale, sentite le parti in causa, delibererà a riguardo, fornendo o meno lo svincolo, entro il 20 gennaio.
f. A seconda delle modalità di trasmissione delle domande, per la validità si farà riferimento a: data di spedizione risultante sull'avviso di ricevimento, quando inoltrata a mezzo raccomandata con avviso di ricezione o per pec a segreteria.finp@pec.it.

Art. 18- TRASFERIMENTO DI ATLETI TRAMITE PRESTITO

18.1 Gli atleti possono trasferirsi ad altra società affiliata in prestito previo nulla osta della società di provenienza solo in casi eccezionali e per un massimo di un anno sportivo. Al termine del prestito, l'atleta rientra automaticamente alla società di provenienza, senza necessità di alcun adempimento formale. La società che richiede il prestito dovrà, attraverso apposito modulo, inoltrare domanda alla Segreteria generale, corredata dal nulla osta della società di appartenenza dell'atleta, inderogabilmente entro il 31 gennaio, versando la quota di € 100,00 e compilando l'apposito modulo FINP_PRE firmato in originale.

18.2 Non è consentito il trasferimento tramite prestito tra società civili di atleti appartenenti ai Gruppi Sportivi Militari o Corpi dello Stato in regime di doppio tesseramento.

ALLEGATO 1 – QUOTE AFFILIAZIONE E TESSERAMENTO STAGIONE SPORTIVA

PRIMA AFFILIAZIONE SINGOLA DISCIPLINA	€ 140,00
PRIMA AFFILIAZIONE DOPPIA DISCIPLINA	€ 200,00
SCONTO FIN (valido solo durante la prima affiliazione) *PER USUFRUIRE DELLO SCONTO DEVE ESSERE PRESENTATO UN IDONEO CERTIFICATO DI AFFILAZIONE ALLA FEDERAZIONE ITALIANA NUOTO.	€ 70,00 (SINGOLA DISCIPLINA) € 100,00 (DOPPIA DISCIPLINA)
RIAFFILIAZIONE SINGOLA DISCIPLINA	€ 140,00
RIAFFILIAZIONE DOPPIA DISCIPLINA	€ 200,00/
RIAFFILIAZIONE TARDIVA ENTRO 28/02	€ 400,00 (SINGOLA DISCIPLINA) € 500,00 (D5OPPIA DISCIPLINA)

TESSERAMENTO SOCIETARIO: dirigenti, atleti, tecnici, assistenti tecnici, accompagnatori, medici, fisioterapisti, personale para medico, volontari
€ 20,00 (SINGOLA DISCPLINA) € 24,00 (DOPPIA DISCIPLINA)
Sconto FIN solo durante la 1^affiliazione: € 10,00 (SINGOLA DISCIPLINA) € 12,00 (DOPPIA DISCIPLINA) Lo sconto FIN non è cumulabile con altre agevolazioni.
TESSERAMENTO SOCIETARIO <u>TARDIVO (dopo 28/02)</u>
€ 30,00 (SINGOLA DISCIPLINA) € 40,00 (DOPPIA DISCIPLINA)

TESSERAMENTO INDIVIDUALE (COMPRESO IL PRIMO): tecnici, classificatori, medici federali, fisioterapisti federali, personale para medico federale, dirigenti federali, delegati regionali, organi di giustizia, ecc. € 30,00
DOPPIA QUALIFICA O TITOLO FEDERALE (indipendentemente da altri titoli federali posseduti) € 60,00-
RINNOVO TESSERAMENTO INDIVIDUALE TARDIVO (dopo 28/02) € 65,00
DOPPIA QUALIFICA O TITOLO FEDERALE (indipendentemente da altri titoli federali posseduti) € 100,00
PRESTITO ANNUALE ATLETA: € 100,00
ABBINAMENTO SOCIETÀ: € 100,00

ALLEGATO 2 – PREMIO DI FORMAZIONE PER SVINCOLO – BIENNIO 2025 - 2026

IL PREMIO DI FORMAZJONE PER LA PALLANUOTO È STIMATO NELL'IMPORTO MASSIMO DI € 200.